

BOZZA



Regione Lombardia

BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1

“Oggetto e importo del contratto”

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina il servizio/la fornitura di

Il Direttore dell'esecuzione è il Dirigente della _____

ART. 2

“Modalità di affidamento dell'incarico”

L'incarico per il servizio/la fornitura di cui trattasi è stato conferito ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 3

“Tempi di consegna, svolgimento del servizio e durata del contratto”

In caso di servizi

Il servizio dovrà essere eseguito presso _____ entro il _____ a far data dal _____.

OPPURE

Il presente contratto decorre dalla data in cui l'Amministrazione l'ha ricevuto firmato digitalmente dall'aggiudicatario: tale data verrà comunicata al fornitore e al Direttore dell'esecuzione. La durata del contratto è di

In caso di forniture

La fornitura dovrà essere indirizzata a (**inserire Struttura del DEC**) e consegnata entro il al Protocollo della Giunta Regionale della Lombardia in Via Restelli 2, Milano.

PROMEMORIA: in caso di acquisto di beni da inventariare quando i beni arrivano al Protocollo occorre contattare la Struttura Patrimonio per l'inventariazione.

La durata del presente contratto potrà essere prorogata, in caso di motivata necessità, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque nel rispetto della soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

BOZZA

ART. 4

“Penali e risoluzione del contratto”

In caso di ritardo nella consegna del bene/espletamento del servizio entro i tempi previsti al precedente art. 3 o di difformità della fornitura/servizio rispetto alle previsioni del presente foglio patti e condizioni, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento, oltre tale percentuale è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.

In caso di difformità del servizio/della fornitura prestato/consegnata rispetto a quanto richiesto, resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque eventuale danno conseguente al mancato rispetto del presente contratto ed è inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso venissero riscontrate violazioni alle prescrizioni contrattuali, si procederà tramite PEC alla contestazione delle circostanze rilevate. L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via PEC. Valutate le ragioni addotte, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle relative penali.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, l'appaltatore dovrà notificare tale circostanza via PEC al Direttore dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento la verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate e, in caso di esito negativo, procederà all'immediata risoluzione del contratto.

Il contratto inoltre verrà risolto in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 5

“Modalità di pagamento”

L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura posticipata. Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente inoltre riportare:

- la citazione **LIFE2014 Integrated Projects LIFE14 IPE/IT/018 – GESTIRE 2020**,
- la citazione alla categoria **“Assistenza Esterna (FORM F3)”**
- la citazione dell'azione con la relativa linea di budget **“C21- Sperimentazione di percorsi di governance innovativi”** e l'importo esatto afferente così come indicato nella offerta economica.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione ***“scissione dei pagamenti”***.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto, dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

BOZZA

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali e rilascerà, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità che dovrà essere confermato dal R.U.P.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere alla preventiva acquisizione del DURC si stabilisce, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal 192/2012, che il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Struttura che liquida.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

Le fatture, a cura dell'aggiudicataria, dovranno essere corredate, nel caso di forniture, dalle bolle di consegna munite della data di ricevimento e del timbro con firma di sottoscrizione di un incaricato della Struttura destinataria. Solo tali bolle faranno fede dell'effettiva data di consegna dei beni.

Analogamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 il fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti e a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati nonché, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

ART. 6

“Responsabilità”

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio/della fornitura.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio/della fornitura.

ART. 7

“Obblighi del fornitore in materia di protezione dei dati personali”

PARTE DA INSERIRE SOLO SE IL FORNITORE TRATTA DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il fornitore si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati

BOZZA

personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali. In particolare la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

7.1. Obblighi di carattere organizzativo

Il Fornitore, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia.

Qualora il Fornitore, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i “soggetti preposti al trattamento”, ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli “Amministratori di Sistema”, ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

7.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il Fornitore e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di “*accountability*”, devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

7.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il fornitore è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

7.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

Il Fornitore dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Fornitore al fine di potersi attenere alle stesse.

7.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE 2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

ART. 8

“Controversie”

Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano

ART. 9

Trattamento dei dati personali”

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante così come previsto dal decreto del Presidente n.144/2018.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

BOZZA

ATTENZIONE: QUESTA PARTE EVIDENZIATA IN GIALLO VA MESSA SOLO SE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA COMPORTA IL TRATTAMENTO DI DATI DA PARTE DEL FORNITORE

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente è individuato quale responsabile del trattamento dati.

ART. 10

“Obblighi di sicurezza connessi al contratto”

Il presente contratto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. **(VALE PER ATTIVITA' INTELLETTUALI E MERE FORNITURE, MA IN ALTRI CASI POTREBBE ESSERE NECESSARIO IL PASSAGGIO CON RSPP).**

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza. **LA PARTE IN GIALLO VA INSERITA NEL CASO IN CUI NON VI SIANO INTERFERENZE MA PERSONALE ESTERNO OPERI ALL'INTERNO DELLE SEDI REGIONALI.**

ART. 11

“Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali e Codice di comportamento”

Il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali” approvato con d.g.r. n. 1751 del 17.06.2019 costituisce parte integrante del presente foglio patti condizioni al quale viene **allegato**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 12

“Obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti – art. 3 legge 13.8.2010 n. 136”

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e di subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

Codice CIG

Codice CUP

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

ART. 13

“Controlli”

Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati attivati e hanno dato esito positivo ad eccezione di **..... (precisare)**, non ancora pervenuto

BOZZA

alla data di sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni e si dà atto altresì che qualora l'esito di tale controllo sia negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.

Data,

Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma)